

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 1999

15 MAR. 1999

ABDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	SEPMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
ROMA DONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SITIZIALLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione  
..... CRISIS

LUCISANO

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 1310

OGGETTO : Impegno delle somme dovute al Commissario Liquidatore degli ex Consorzi di Bonifica Montana - importo L. 3.000.000 cap. 13102 - es. fin. 1989 imp. n. 17223/99.

OGGETTO: Impegno delle somme dovute al Commissario Liquidatore degli ex  
ConSORZI di Bonifica Montana - Importo L.3.000.000 Cap.13102 - Es.Fin.1999.



## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n.4, che all'art.17 prevede la nomina dei Commissari liquidatori per l'accertamento dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali dei soppressi Consorzi di bonifica montana di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge regionale 4/1984;

VISTA la legge 7 ottobre 1994, n.50, concernente "Nuove norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 21 gennaio 1984, n.4";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2090 del 2 giugno 1998;

ESAMINATA la relazione conclusiva del Commissario Liquidatore sulle attività svolte;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di L.3.000.000 a saldo del compenso dovuto così come disposto dalla citata deliberazione n.2090 del 2 giugno 1998;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, art.17, comma 32;

## DELIBERA

- Di impegnare la somma di L.3.000.000 la cui spesa è stata autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n.2090 del 2 giugno 1998 a saldo del compenso dovuto al Commissario Liquidatore degli ex Consorzi di Bonifica Montana soppressi ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1984, n.4, Rag. Mario CUTONILLI.
- L'importo graverà sul cap.13102 dell'es.fin.1999.
- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17 comma 32 della legge 15 maggio 1997 n.127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE




30 MAR. 1999

*Bovato*  
27/1/99  
*[Signature]*

Dott. Armando Ferlicca  
Dirigente Settore 64°

ROMA



Dirigente Ufficio 3° del  
Settore 64°

ROMA

Oggetto: relazione conclusiva dell'incarico disposto con deliberazione della Giunta regionale 2 giugno 1998 n.2090.

A conclusione dell'incarico conferito quale Commissario liquidatore degli ex Consorzi di bonifica montana del Velino, del Turano, del fiume Aniene, delle Gronde dei monti Aurunci e dei monti Lepini ed Ausoni, trasmetto la relazione conclusiva.

Ringrazio e si porgo distinti saluti.

Il Commissario liquidatore  
Maio Cotonilli

Roma 26 gennaio 1999



*P.C.C.  
Bovato*

**RELAZIONE CONCLUSIVA**  
DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DEGLI EX CONSORZI DI BONIFICA MONTANA  
SOPPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 1984, N.4

La Legge regionale 21 gennaio 1984, n.4 prevede all'art. 17 la nomina di Commissari liquidatori per l'accertamento dei rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali dei soppressi Consorzi di bonifica montana di cui all'art. 13 e 14 della stessa legge.

Con la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 1994 n.7745 è stata nominata Commissario liquidatore dei soppressi Consorzi di bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni, delle Gronde dei monti Aurunci, del fiume Aniene, del Velino e del Turano, la dott.ssa Mariangela Mascia.

A seguito di rinuncia alla proroga dell'incarico da parte della dott.ssa Mascia (lettera in data 29 aprile 1996) si è proceduto al conferimento di un nuovo incarico in quanto «erano rimaste in sospeso la maggior parte delle situazioni e dei problemi che continuano a generare complessi contenziosi di natura tecnico amministrativa per i quali va accertata la legittimità e quindi l'eventuale liquidazione».

La Giunta regionale con deliberazione 1 ottobre 1996 n.7939 ha nominato Commissario liquidatore il sottoscritto Mario Cutonilli, fissando il termine dell'incarico ad un anno dalla data di notifica del provvedimento avvenuto in data 14 novembre 1996 e quindi con scadenza al 13 novembre 1997.

Al termine dell'incarico il sottoscritto Commissario ha presentato la relazione conclusiva, con la quale ha fatto presente l'attività svolta, le situazioni definite e quelle ancora da definire che si possono così riassumere:

- causa Consorzio di bonifica montana del Turano - Vassalli, Di Biagio, Serani presso il Tribunale di Rieti;
- debiti pregressi verso Inps di Rieti e Latina per contributi non versati;
- rimborso quote inesigibili degli ex Consorzio di bonifica montana;
- ulteriori richieste da parte del p.a. Spognetta.

La Giunta regionale, quindi, con deliberazione 2 giugno 1998 n.2090 ha rinnovato l'incarico di Commissario liquidatore al sottoscritto Mario Cutonilli, fissando il termine dell'incarico a sei mesi dalla data di notifica del provvedimento avvenuto in data 14 luglio 1998 e quindi con scadenza al 13 gennaio 1999.

Con la stessa deliberazione di rinnovo è stato stabilito che al termine dell'incarico il Commissario liquidatore dovesse presentare una relazione conclusiva.

**Attività svolta:**

In considerazione che l'incarico può essere considerato il proseguimento del precedente, anche se con un periodo di interruzione, non è stato necessario il preliminare esame della situazione di cui agli incartamenti fascicolati nell'Ufficio controllo enti. Si è pertanto proceduto all'accertamento ed eventuale liquidazione di somme dovute per situazioni già in essere, alla determinazione di situazioni non definite, nonché alla individuazione di altri debiti di cui non erano note le origini.

Si è anche provveduto ad espletare tutte quelle funzioni derivate dall'incarico che non comportavano necessariamente liquidazioni di somme, come rapporti con il Settore personale, con l'INPS, uffici catastali, banche, legali, ecc.

**Situazioni definite:**

Causa Vassallo, Di Biagio, Serani - Consorzio di bonifica montana del Turano

Gli ex dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica montana del Turano Maurizio Vassallo, Enrico Serani, Angelo Di Biagio hanno convenuto in giudizio il Commissario liquidatore innanzi alla Pretura del lavoro di Rieti, con i ricorsi 528, 529, 530 del 1995, per ottenere la declaratoria di mansione superiore VII fascia funzionale ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti dai Consorzi di bonifica vigente all'epoca, dell'ex art. 2103 del CC e dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori.

Il Commissario liquidatore si è costituito in giudizio contestando le formulate richieste e nell'udienza del 30 gennaio 1997 sono stati escussi i testi indicati dalle parti, fissando la nuova udienza per il giorno 22 maggio 1997.

In quella sede è emerso che i ricorrenti, all'interno del Consorzio hanno retto un ufficio formalmente affidatogli con ordine di servizio del Commissario, con discrezionalità operativa e con autonomia funzionale ed organizzativa rispondendo direttamente al Direttore. Hanno anche dimostrato che si sono avvalsi della collaborazione di altri dipendenti producendo le deliberazioni di assunzione di personale assunto a tempo determinato per lunghissimo arco di tempo. Tale ultimo aspetto era l'unico in contestazione in quanto i dipendenti con cui i ricorrenti hanno collaborato non erano dipendenti fissi del Consorzio, ma personale assunto a tempo determinato. Ma esisteva una concreta possibilità che il Pretore del lavoro di Rieti accogliesse i ricorsi, in quanto il CCNL non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, ciò che avrebbe provocato il riconoscimento della classe superiore ai dipendenti e la condanna al pagamento delle differenze stipendiali, degli arretrati, degli accessori, degli interessi maturati e della rivalutazione monetaria.

Il Commissario liquidatore ha quindi proposto all'approvazione della Regione Lazio un atto di transazione con il quale i ricorrenti rinunciano a tutte le spettanze economiche retributive loro dovute per effetto del superiore inquadramento, ivi compresi gli accessori, gli interessi e la rivalutazione monetaria, maturate fino al 31 dicembre 1993. (dal 1.1.1994 tutti i dipendenti dei soppressi Consorzi di bonifica montana sono stati inquadrati nei ruoli della Regione Lazio). Con atto di controllo dell'Assessore la deliberazione commissariale è stata annullata.

Il Pretore di Rieti con sentenze 360, 361, 362/97 ha accolto le istanze dei sigg. Di Biagio, Serani, Vassallo riconoscendo ai ricorrenti il diritto ad essere inquadrati nella VII fascia funzionale con decorrenza 1 aprile 1984 e rimettendo la causa a ruolo per determinare con apposito CTU le conseguenti spettanze per differenze retributive.

Con deliberazione n.7/1997, il Commissario ha proposto appello al Tribunale di Rieti per la riforma delle sentenze del Pretore del lavoro nn. 360, 361, 362/97.

Il Tribunale di Rieti, successivamente alle udienze del giorno 24 maggio, 13 settembre e 15 ottobre 1998, con sentenze nn.132, 133 e 134 (notificate in data 23 novembre 1998) ha rigettato gli appelli proposti dal Commissario riconoscendo in sostanza ai tre dipendenti lo svolgimento delle mansioni superiori.

Le sentenze sono state consegnate all'Ufficio 3° del Settore 64° in data 2 dicembre 1998 perchè le trasmettesse all'Assessorato risorse e sistemi per gli adempimenti relativi.

Il Pretore di Rieti (su consulenza dell'apposito CTU) entro il prossimo mese di maggio emanerà il provvedimento riguardante il *quantum*. Da contatti con il consulente si ritiene che gli importi debbano essere i seguenti:

*W.S.*

*P.E.E.  
Ballo*

COMMISSARIO LIQUIDATORE EX CONSORZI DI BONIFICA MONTANA

	<u>retribuz. lorda</u>	<u>rivalutazione</u>	<u>interessi</u>
DI BIAGIO	34.931.069	8.016.863	14.985.658
SERANI	37.040.507	10.258.476	19.972.890
VASSALLO	32.745.135	11.235.765	21.628.212

p.a. Spognetta Adelmo

Con richiesta datata 9 gennaio 1997 il p.a. Adelmo Spognetta ha reiterato la richiesta, già più volte inoltrata al precedente Commissario e mai definita, di rivalutazione ed interessi per ritardato pagamento di somme dovute per complessive L.2.251.796 più ulteriore rivalutazione di dette somme in base agli indici Istat in vigore nell'ottobre 1996 per L.2.697.191.

Dopo ripetuti contatti con l'interessato e dopo aver ascoltato il parere di un legale di fiducia, è stata proposta al p.a. Spognetta di accettare la liquidazione della somma di L.2.251.796 rinunciando ad ogni ulteriore pretesa.

La relativa dichiarazione è stata sottoscritta in data 14 febbraio 1997 e l'Ufficio 3° ha provveduto all'impegno e liquidazione della somma.

Il p.a. Spognetta, non avendo ancora incassato la somma alla data del 30 gennaio 1998, ha reiterato la richiesta di ulteriori interessi (L.963.767) revocando unilateralmente la dichiarazione.

Il p.a. Spognetta non può annullare unilateralmente la propria dichiarazione (chiedendo la rivalutazione ex tunc), ma in presenza del notevole ritardo può richiedere gli interessi per il periodo di ritardo.

Comunque, avendo presentato la richiesta nel periodo di carenza del Commissario e non avendola poi ripresentata, anche se edotto in merito dal sottoscritto, è stato ritenuto di non dare seguito alla richiesta.

Debiti pregressi Inps

Con lettere in data 30 aprile 1997 l'Inps sede di Rieti ha richiesto il versamento per debiti pregressi relativi all'ex Consorzio di bonifica del Turano, dm 6900163308 ed all'ex Consorzio di bonifica del Velino, dm 6900163207. Tali comunicazioni erano già state inviate al precedente Commissario il 10 novembre 1995, ma la questione non era stata definita.

Dopo ripetuti contatti con la sede Inps di Rieti, quella di Latina e la sede centrale di Roma e con l'Assessorato economia e finanza regionale, nonché tramite l'interessamento concreto del rag. Savelli (ex dipendente del Consorzio di bonifica montana delle Grande dei monti Aurunci) ed il geom. Martini (ex dipendente del Consorzio di bonifica montana del Turano) si è potuto definire la questione avendo rintracciato un mandato di pagamento intestato alla sede centrale dell'Inps per complessive L.63.138.316.

Tale importo era relativo alla sede Inps di Rieti per L.20.518.826 ed alla sede Inps di Latina per L.42.619.490, pertanto è stato comunicato che in relazione ai colloqui telefonici e diretti, nonché alla documentazione consegnata a mano, si ritiene che i contributi richiesti siano già stati pagati con il mandato specificato.

Le due sedi Inps, sollecitate numerose volte, non hanno mai comunicato ufficialmente che la questione è definita, anche se informalmente i funzionari hanno fatto presente che la questione è risolta.

*W*  
*del*  
*1998*

Crediti dei cessati esattori

Gli esattori dei Consorzi di bonifica, in base all'obbligo del non riscosso come riscosso, versano nelle casse consortili l'intero importo dei ruoli di bonifica emessi, riservandosi - in caso di inesigibilità - di richiedere il rimborso al Consorzio.

Per i ruoli emessi dai soppressi Consorzi di bonifica montana al dicembre del 1989, anche per la cessazione ope legis degli Istituti di credito come servizio esattoria (S. Spirito e Cassa di Risparmio) non è stato possibile richiedere il rimborso di quei ruoli non incassati per inesigibilità e per i quali sussiste domanda di rimborso alla data del 31 marzo 1992.

L'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n.431 e successiva Circolare del Ministero delle Finanze n.12 del 30 ottobre 1992, ha disposto appunto la liquidazione degli importi compresi nelle domande di rimborso per quote inesigibili non rimborsate.

La Banca di Roma - Servizio concessioni e riscossioni tributi ed il Servizio riscossioni tributi (Spaget) del Gruppo Cassa di Risparmio hanno inoltrato richiesta di liquidazione delle quote dichiarate inesigibili relative ai ruoli emessi dagli ex Consorzi di bonifica montana del fiume Aniene, del Turano, delle Gronde dei monti Aurunci, dei monti Lepini ed Ausoni.

Con deliberazione commissariale nr.11/19998 è stato provveduto alla liquidazione per quanto riguarda il Consorzio di bonifica montana del Velino. Per gli altri Consorzi era stato già provveduto con il precedente incarico.

Causa Ranalli Enrico/Consorzio di bonifica montana del Velino

Con lettera in data 28 febbraio 1998, il Settore avvocatura della Regione ha trasmesso per competenza la sentenza 291/1997 del Tribunale di Rieti, con la quale si condanna il Consorzio di bonifica montana del Velino al risarcimento dei danni subiti da Ranalli Enrico ed altri, quali proprietari dei terreni in Comune di Cittaducale distinti in partita 2878 e 5002 foglio 34 nr.15, 16, 43, 218, 233, 244, 262 in occasione dell'occupazione temporanea dei terreni per la costruzione della strada Grotti-Cittaducale.

Dopo aver esperito i necessari approfondimenti (la causa è stata celebrata durante il periodo di incarico del Commissario dott.ssa Mascia) e gli opportuni accertamenti circa la non sussistenza di motivi validi per interporre appello, con deliberazione commissariale in data 8 settembre 1998 è stata determinata la somma da liquidare quale sorte e interessi L.14.346.810, spese legali e CTU L.5.994.800, IVA e contributi relativi. L'Ufficio 3° ha provveduto all'impegno delle somme.

Decreto ingiuntivo della Soc. Gestioni per il Realizzo p.a.

Il Pretore civile di Roma con decreto del 16 settembre 1997, ha ingiunto all'ex Consorzio di bonifica montana del Velino il pagamento di L.22.654.189 più interessi legali e spese, per la mancata erogazione di canoni di affitto per i locali siti in Rieti, via Moisè de Galo n.16 alla Federazione Italiana dei Consorzi agrari.

Il decreto è stato notificato al Presidente della Giunta in data 3 ottobre 1997, mentre il provvedimento era diretto al Commissario liquidatore, che ne è venuto a conoscenza soltanto dopo che il Settore avvocatura della Regione Lazio con nota 16.10.1997 prot.101330 ha trasmesso copia all'Assessorato agricoltura, mentre formalmente il decreto in originale è stato trasmesso soltanto in data 21.10.1997 con nota prot.101613 indirizzata al Commissario liquidatore.

La Soc. Gestione per il Realizzo spa ha richiesto il pagamento delle fatture di locazione non pagate in quanto ha acquisito la gestione della Federconsorzi quando la

*WJ*

*P. C. E.  
F. C. I.*

stessa è stata messa in liquidazione.

Da controlli sommarî, considerato il pochissimo tempo a disposizione, (erano in scadenza i termini per proporre opposizione) è emerso che - diversamente da quanto affermato nel ricorso:

- la fattura nr.906 del 31.12.1988 di L.1.482.800, risultava essere una ripetizione della fattura nr.2927/0525 del 31.10.1987 (periodo di locazione 1.1/31.12.87) pagata con mandati n.310675 del 15.2.1990 e 304345 del 4.12.1989;
- la fattura nr.396 del 31.12.1988 di L.1.482.800, risultava pagata con mandato 31.912 del 19.3.1990;
- la fattura nr.513 del 30.12.1989 di L.1.764.532, risultava pagata con mandato 18480 del 6.11.1992;
- la fattura 480 del 28.12.1990 di L. 1.764.532, risultava pagata con mandato 18480 del 6.11.1992;
- la fattura nr.507 del 27.8.1991 di L. 1.764.532, risultava non pagata;
- la fattura nr.913 del 31.12.1988 di L.2.185.220, risultava essere una ripetizione della fattura nr.2927/0525 del 31.10.1987 (periodo di locazione 1.1/31.12.87) pagata con mandati n.310675 del 15.2.1990 e 304345 del 4.12.1989;
- la fattura nr.486 del 31.12.1988 di L.4.485.220, risultava pagata con mandato 31912 del 19.3.1990;
- la fattura nr.578 del 30.12.1989 di L.5.337.412, risultava pagata con mandato 18480 del 6.11.1992;
- la fattura nr.479 del 28.12.1990 di L.5.337.412, non risultava pagata;
- la fattura nr.508 del 27.8.1991 di L.5.923.412, non risultava pagata.

Pertanto, con deliberazione commissariale del 21 ottobre è stato affidato l'incarico di proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

La S.G.R. spa si è quindi costituita in giudizio ricorrendo contro l'opposizione.

Nell'udienza del giorno 16 dicembre 1998, il Pretore civile di Roma - seconda sezione - ha rinviato la causa al 15 ottobre 1999 trasformando il rito da ordinario a speciale.

Successivamente, da controlli più accurati, sia presso la Ragioneria che presso la Tesoreria, è emersa la seguente situazione.

La fattura n.906 del 31.12.1988 di L. 1.482.800, risulta essere la ripetizione della fattura n.2927/0525 del 31.10.1987 (periodo di locazione 1.1/31.12.1987) pagata in quota parte per L.209.935 con mandato n.304345 del 4.12.1989 (quietanzato). La parte residua pari a L.1.272.865 era compresa nel mandato n.310675 del 15.2.1990 (di complessive L.3.458.085) che è rimasto insoluto, cioè non riscosso, alla data del 31.12.1990.

La fattura n.396 del 31.12.1988 di L.1.482.800 e la fattura n.486 del 31.12.1988 di L.4.485.220, sono state pagate con mandato n.310912 del 19.3.1990 (quietanzato) di L.5.968.020.

Le fatture n.513, 480,578 del 30.12.1989, rispettivamente di L.1.764.532, L.1.764.532 e L.5.337.412 sono state pagate con mandato n.18480 del 6.11.1992 di L.8.866.476 (quietanzato).

La fattura n.913 del 31.12.1988 di L.2.185.220 non risulta pagata, in quanto, come sopra detto il mandato di pagamento n.310675 del 15.2.1990, di complessive L.3.458.085 è rimasto insoluto, cioè non riscosso, alla data del 31.12.1990.

La fattura n.507 del 27.8.1991, di L.1.764.532, la fattura n.479 del 28.12.1990 di L.5.337.412 e la fattura n.508 del 27.8.1991 di L.5.932.412, non risultano pagate.

Complessivamente risultava ancora da pagare soltanto la somma di L.16.492.441.

Ritenendo che sussistessero le basi per instaurare una trattativa con la controparte, con lettera-fax del 21 luglio 1998 si è provveduto ad incaricare il legale di

*Handwritten signature*

*P.C.C. 02/10/98*



proporre una transazione nell'ambito della seguente architettura: «La Regione Lazio deve comunque pagare il suo debito. Si riconosce il debito nei confronti della S.G.R. spa di L.16.492.441 e la S.G.R. spa rinuncia agli interessi e rivalutazione rinunciando al ricorso, in quanto, comunque, dovrebbe dimostrare di aver inviato le fatture n.507/1991, n.479/1990 e n.508/1991 che non risultano pagate. Inoltre, il mandato n.310675 è stato regolarmente trasmesso in banca per l'incasso ed è tornato insoluto soltanto perché nessuno si è presentato all'incasso.»

Da contatti informali con la controparte, il nostro legale è venuto a conoscenza che la S.G.R. spa potrebbe essere interessata alla transazione e risponderanno per iscritto a breve scadenza.

#### Situazioni ancora da definire:

Alla luce di quanto sopra esposto, restano da definire compiutamente le seguenti situazioni:

- liquidazione sorte, interessi e rivalutazione che il Pretore di Rieti deve ancora determinare in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa Consorzio di bonifica montana del Turano - Vassallo, Di Biagio, Serani;
- ingiunzione della Soc. Gestioni per il Realizzo p.a.;
- debbono pervenire le parcelle del legale Avv. Tammetta relative al ricorso in appello della causa Serani ecc. e per l'apposizione ed eventuale transazione con la S.G.R. spa.

#### Conclusioni:

Le situazioni ancora da definire si ritiene possano essere compiutamente gestite direttamente dall'Ufficio 3°:

- dopo le determinazioni del Pretore di Rieti, occorre impegnare e liquidare le somme agli interessati Vassallo, Di Biagio, Serani ;
- se la S.G.R. spa accetta la transazione e rinuncia al ricorso, occorre deliberare l'approvazione della transazione e l'impegno delle relative somme;
- le parcelle del legale, dopo averle controllate e accertate sulla base del tariffario forense vanno liquidate, in quanto conseguenti ad incarico assegnato dal Commissario con regolari deliberazioni.

Si ritiene non indispensabile pertanto, la nomina di altro Commissario liquidatore o la proroga dell'incarico di cui alla presente relazione.

Il Commissario liquidatore  
Mario Cuttonilli



Roma 26 gennaio 1999

p.e.c.  
1999